Transazione fiscale forzosa dopo 90 giorni di stand by

di Giulio Andreani

Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi di Master Telefisco del 5 luglio.

La transazione fiscale proposta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti può essere omologata dal tribunale, anche in assenza dell'adesione del Fisco, quando la proposta è conveniente per l'Erario e l'adesione dell'Amministrazione è determinante ai fini del raggiungimento delle soglie di adesione del 60% (o del 30% se si tratta di accordo agevolato ai sensi dell'articolo 60 del Codice della crisi) da parte dei creditori. Ma da quale momento l'adesione delle Entrate può essere considerata mancante e, dunque, il debitore può richiedere al tribunale di omologare forzosamente la transazione? Il comma 2 dell'articolo 63 del Codice stabilisce che ai fini del comma 2-bis, cioè ai fini della omologazione forzosa, «l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione». Ciò significa che la domanda di omologazione forzosa non può essere presentata prima che sia decorso tale termine, stabilito dal comma 2. Infatti, l'articolo 40, comma 4, del Codice prevede che gli accordi di ristrutturazione, contestualmente alla presentazione della domanda con cui ne viene richiesta l'omologazione, sono pubblicati nel registro delle imprese; ne discende quindi che, nel momento di tale richiesta, questi ultimi, tra i quali rientra la transazione fiscale, devono essere stati già sottoscritti dai rispettivi creditori, poiché in caso contrario non esisterebbero e non potrebbero quindi essere pubblicati. Inoltre, l'omologazione forzosa da parte del tribunale presuppone che il debitore abbia precedentemente e tempestivamente dato al Fisco la possibilità di esprimersi sulla proposta di transazione che le ha formulato e il comma 2 del citato articolo 63 dispone al riguardo che, ai fini della omologazione forzosa della transazione, l'eventuale adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.

Pertanto, l'adesione può considerarsi "mancante" solo dopo che sia inutilmente decorso tale termine e, poiché la domanda di omologazione forzosa può essere presentata solo in caso di "mancanza" dell'adesione del Fisco, essa non può essere depositata se il termine di 90 giorni non è ancora spirato, non potendo l'accordo essere ancora considerato "mancante". Inoltre, l'agenzia delle Entrate deve essere messa in condizione di potersi opporre alla omologazione forzosa e ciò le è consentito solo se può disporre di un congruo periodo per esaminare la proposta formulatale, periodo che il legislatore ha individuato in quello di 90 giorni. Ciò posto, occorre considerare che, a norma del comma 4 dell'articolo 48 del Codice, l'opposizione deve intervenire entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese, che è eseguita contestualmente al deposito di tale domanda; pertanto, se quest'ultima è coeva alla proposta di transazione fiscale, il diritto di opposizione delle agenzie fiscali verrebbe sostanzialmente escluso, perché l'opposizione dovrebbe essere proposta in 30 giorni e tale periodo non è mai sufficiente per valutare una proposta di transazione fiscale.

La disciplina che deriva da queste disposizioni è quindi la seguente:

1 a seguito dell'adesione del Fisco, il debitore può richiedere la omologazione ordinaria della transazione fiscale, depositando l'accordo di ristrutturazione sottoscritto dall'agenzia delle Entrate e dall'agente della Riscossione, senza dover attendere alcun termine;

2 l'omologazione forzosa della transazione può essere richiesta solo a seguito del rigetto della proposta senza dover attendere alcun termine oppure, in mancanza di un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di deposito della proposta,

dovendo in entrambi casi depositare il debitore, non un accordo sottoscritto, ma il testo dell'accordo proposto al Fisco oggetto di mancata adesione.

I quesiti dei partecipanti

Le risposte ad alcune domande formulate nella sessione di Master Telefisco del 5 luglio. di Giulio Andreani

1) Dopo la presentazione, da parte di un'impresa, di una proposta di transazione fiscale connessa a un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'agente della riscossione può promuovere azioni esecutive e cautelari?

L'agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto soggetto pubblico che tutela interessi pubblicistici, non dovrebbe eseguire pignoramenti, sequestri e iscrizioni ipotecarie nei confronti di un'impresa che abbia presentato una proposta di transazione fiscale (per non assumersi la responsabilità di far naufragare le trattative e perché durante tali trattative il creditore deve tenere un comportamento leale). Tuttavia, nonostante la correttezza di questi principi, affermati anche dalla giurisprudenza, l'agente procede normalmente a promuovere azioni esecutive. È opportuno, se c'è il rischio di azioni esecutive e cautelari, che, contestualmente al deposito della proposta di transazione fiscale, l'impresa debitrice chieda al tribunale le misure protettive (articolo 54, comma 3, del Codice della crisi).

2) Il professionista indipendente incaricato, nel contesto di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, necessita, per rilasciare l'attestazione, della dimostrazione che la transazione prevista dal piano sia stata approvata da parte dei creditori?

Il professionista non ha motivo, per rilasciare l'attestazione, di richiedere l'esibizione dell'atto di transazione fiscale sottoscritto dalle agenzie fiscali e/o dell'atto di transazione previdenziale sottoscritto dai competenti enti. Infatti, gli articoli 63 e 88 del Codice della crisi stabiliscono che l'attestazione va allegata alla domanda di transazione (e deve perciò precedere tale domanda).

3) Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione, alcuni debiti tributari – di solito quelli sorti dopo la data di riferimento della transazione fiscale – sono esclusi dall'accordo con il Fisco. Alcuni attestatori richiedono che di essi, ove scaduti, sia previsto nel piano il pagamento entro 120 giorni dall'omologa dell'accordo o, ove non ancora scaduti, entro 120 giorni dalla loro scadenza, a norma dell'articolo 57 del Codice della crisi. È corretto?

No, perché, anche se i debiti sono esclusi dall'accordo, il contribuente ha il diritto di versare gli importi a essi relativi, comprensivi di sanzioni nella misura del 10% del tributo e interessi, in 20 rate trimestrali (o otto, a seconda dell'importo), senza necessità di approvazione di tale rateazione da parte delle Entrate, in quanto spettante per legge ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs 462/1997.

10 luglio 2023